

Gazzetta del Sud 23 Aprile 2024

Revocato il “41 bis” a Trovato

Alfredo Trovato, e il cognome fa venire in mente inevitabilmente il gruppo mafioso di Mangialupi, ha 58 anni. È rinchiuso in carcere dal 20 dicembre del 2014. I primi quattro anni è stato ristretto in regime detentivo “semplice”, dal 2018 con un classico decreto ministeriale è stato deciso per lui il regime del “41 bis”, il cosiddetto carcere “duro”. E lo avevano rinnovato per altri due anni nel gennaio di quest’anno. Ma in questa vicenda “irrompe” ora un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma, che accogliendo il ricorso del suo legale, l’avvocato Salvatore Silvestro, ha revocato il decreto che prolungava il carcere “duro” e lo ha destinato al regime detentivo “semplice” («le ordinarie regole di trattamento»), «viste le difformi conclusioni del Procuratore nazionale antimafia». I tasselli su cui l’avvocato Silvestro ha fondato il suo ricorso sono essenzialmente due: per un verso la “non attualità” dei parametri soliti di appartenenza al gruppo e capacità di dialogare con gli altri appartenenti che si trovano all’esterno, e per altro verso la clamorosa assoluzione, divenuta ormai definitiva, di cui ha beneficiato, dal reato associativo mafioso, per il suo inserimento nel clan di Mangialupi. È interessante vedere come ha ragionato rispetto al ricorso il collegio della Sorveglianza presieduto dalla giudice Angela Salvio. In prima battuta i giudici esaminano la posizione di Trovato. E scrivono che «... sulla base delle informazioni acquisite dalla Dda di Messina e dalla Dnaa», Trovato «... è un personaggio di spicco della criminalità organizzata messinese, da decenni a capo di una consorteria criminale operante nella zona sud di Messina. Ha iniziato la carriera criminale fin da minorenni, annovera precedenti per associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata alla commissione di rapine, estorsione ed usura, quale appartenente al clan “Mangialupi” negli anni dal 1985 al maggio 1993, per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, furto, estorsione e altro; più volte destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Ps con obbligo di soggiorno, perseverava anche durante la misura nello svolgimento di attività delinquenziali». Dopo la ricostruzione della “carriera” entrano nel merito della questione, e esaminano gli argomenti del suo difensore, che ha censurato «... la motivazione del provvedimento ministeriale, evidenziandosi la ripetizione degli stessi argomenti contenuti nel precedente D.M. (decreto ministeriale, n.d.r.) di proroga e la reiterazione degli stessi richiami alla biografia delinquenziale e giudiziaria dell’interessato risalenti nel tempo, non idonei a concretizzare circostanze per provare l’attualità della sua pericolosità sociale e la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale alla quale si presume egli appartenga»; poi il passaggio forse decisivo: il difensore contesta che «... nell’impianto motivazionale non si tiene conto che il Trovato è stato assolto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. con sentenza, in sede di rinvio, della Corte d’appello di Catanzaro del 27 aprile 2021 e, inoltre, che il detenuto non ha riportato altre condanne per condotte di associazione mafiosa successive al 1993», e critica il fatto che non siano stati presi in considerazione «... i risultati positivi del trattamento penitenziario, in quanto il Trovato, sia negli anni di

detenzione precedenti all'applicazione del regime differenziato, dal 2014 al 2018, sia durante il periodo di sottoposizione al 41 bis, ha tenuto sempre una condotta regolare e non ha mai dato segnali di voler tentare di gestire dal carcere le fila del gruppo di appartenenza». Ed ecco quindi il ragionamento finale dei giudici della Sorveglianza: «... il nuovo D.M. di proroga riproduce le analoghe precedenti informazioni sull'attribuzione al Trovato del ruolo qualificato all'interno dell'associazione mafiosa clan "Mangialupi", da cui, in motivazione, si fa discendere il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la prospettata capacità del medesimo di mantenere i collegamenti con la parte esterna dell'associazione criminale, con il conseguente rischio di perpetuazione dell'apporto all'attività delittuosa del clan operante sul territorio»; però «... appare evidente che la delineazione del profilo di pericolosità qualificata del Trovato fondata sull'incriminazione per reato associativo mafioso, se è vero che all'epoca dell'emissione del provvedimento di prima applicazione del regime differenziato poggiava legittimamente sulla base dei dati conoscitivi giudiziari acquisiti, oggi, invece, deve ritenersi del tutto superata dall'accertamento giurisdizionale definitivo, che ha sconfessato insanabilmente l'originario impianto accusatorio, in quanto il Trovato è stato assolto per non aver commesso il fatto, relativamente alle condotte associative contestate, nel periodo successivo al dicembre 2015»; questo perché «... non è stato rinvenuto nessun elemento comprovante un contributo dello stesso, all'attività dell'associazione di tipo mafioso, con il rilievo, altresì, che tutto il materiale probatorio acquisito era relativo al periodo antecedente (ovvero a quello per il quale opera il giudicato precedente di assoluzione)». In definitiva, sempre secondo i giudici «... la motivazione del D.M. di proroga impugnato appare incongrua e incoerente, perché non si confronta con l'assoluzione con sentenza definitiva del Trovato in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. anche per il periodo successivo al 2015, e, invece, ripropone le medesime genetiche argomentazioni».

Nuccio Anselmo